

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 19/06/2020

FATTO

1. Parte ricorrente afferma di essere intestataria di n. 6 BFP della serie Q/P, emessi tra il 5.01.1988 e il 19.02.1988, e di averne ricevuto il rimborso per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro dei titoli. In particolare, lamenta l'errata liquidazione dei rendimenti indicati sul retro dei buoni con riferimento al periodo che va dal 21° al 30° anno, considerato che il timbro integrativo ivi apposto riguarda solo il primo ventennio. Chiede quindi l'integrazione del rimborso già ottenuto, senza quantificare la propria pretesa.
2. L'intermediario resistente osserva che i BFP oggetto della controversia appartengono alla serie Q, istituita con il d.m. 13.06.1986. La tabella riportante i tassi di interesse per questi BFP prevede un interesse composto fino al ventesimo anno e un interesse semplice per gli anni successivi al ventesimo. Per la precisione, è previsto un importo per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al trentesimo, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al ventesimo anno. Parte resistente rileva che l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie Q utilizzando i moduli della serie P e apponendo due timbri:

uno sulla parte anteriore con la dicitura “Serie Q/P” e uno sulla parte posteriore indicante i nuovi tassi fino al ventesimo anno. Ciò in quanto – a suo dire – l’importo da corrispondersi bimestralmente dal ventunesimo anno in poi rimaneva rapportato al tasso massimo raggiunto e, precisamente, al 12%, in luogo del 15% previsto per la serie P. L’intermediario ritiene la propria condotta legittima, in quanto sostiene di aver non soltanto aggiornato i moduli della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, ma anche corrisposto alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la serie Q. Rileva che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avallato la legittimità della sua condotta nel riscontrare una richiesta di un sottoscrittore di BFP della serie Q/P, qualificando come aberrante l’ipotesi in cui ad un medesimo BFP si venissero ad applicare interessi secondo rendimenti di due serie diverse. Aggiunge che il decreto non imponeva di integrare i moduli della serie P con l’intera tabella riportata nell’allegato al decreto, ma prescriveva di riportare soltanto i nuovi tassi. Sostiene poi che i titolari dei buoni della serie “Q/P” avrebbero potuto e dovuto – usando la ordinaria diligenza – sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti dei buoni consultando il d.m. che aveva determinato i tassi di interesse in questione. In ordine a Cass. S.U. n. 13979/2007, talvolta richiamata dall’Arbitro, l’intermediario ritiene che non sia conferente rispetto al caso odierno, atteso che la fattispecie riguardava una diversa ipotesi, quella in cui all’investitore era stato consegnato un BFP appartenente a una serie non più valida e senza che il BFP fosse integrato. Richiama nuovamente Cass. S.U. n. 3963/2019 per sostenere che, nei casi in cui il timbro apposto sui moduli della serie P non è completo o chiaro, non può ricavarsi la pretesa di applicare il tasso stampato sul modulo. L’intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, la ricorrente evidenzia nuovamente che sui buoni, sottoscritti dopo l’emanazione del citato d.m., la stampigliatura è incompleta, non essendo stati modificati i tassi dal 21° al 30° anno. Aggiunge che i buoni rappresentavano l’unico documento dal quale era possibile desumere i rendimenti, posto che l’intermediario non ha mai consegnato alcun prospetto informativo. Insiste quindi per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sull’individuazione del criterio di calcolo e, quindi, dei tassi di computo del rendimento di sei Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P, emessi tra il 5.01.1988 e il 19.02.1988.

La questione sollevata dalla ricorrente si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sui titoli e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l’altro, il rendimento dei BFP della serie “Q”, emessi a partire dal giugno 1986.

In particolare, la ricorrente ritiene che il rendimento dei buoni, per il periodo relativo agli anni dal ventunesimo al trentesimo, vada calcolato applicando non i criteri di rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie Q), bensì quelli stampati sui moduli cartacei utilizzati al momento dell'emissione (relativi alla serie P). Chiede pertanto il rimborso delle somme dovute unicamente per gli anni successivi al ventesimo.

2. Orbene, in relazione ai titoli emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, che è intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo, con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso debbano prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017).

Va anche detto che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che recita: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Con riferimento ai buoni oggetto del presente ricorso, può rilevarsi che sulla facciata anteriore degli stessi risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P". Sul retro dei titoli, ad eccezione del buono n. 000.271, risulta stampigliata – sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie "P" – la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall'intermediario resistente e previsti per i Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie "Q/P" di nuova emissione. La stampigliatura, tuttavia, indica il rendimento dei titoli solo fino al ventesimo anno.

3. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l'orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell'8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente in merito all'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l'amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di

interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo stesso. L'intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze scritturali del titolo, sulla base del più volte richiamato decreto ministeriale, anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno va considerato negligente, con la conseguenza che, per tale periodo, il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso, tra le più recenti, Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; Collegio di Torino, decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007, affermando che: "La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

Da ultimo, l'orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l'ha ritenuto non scalfito "dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (...). Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 ("Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie") per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione".

4. Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che i buoni in questione sono stati rimborsati, il Collegio accoglie il ricorso, disponendo la liquidazione degli interessi dei buoni della serie Q/P per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno, secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli e detratto quanto già ricevuto dalla ricorrente a titolo di rimborso con riferimento al medesimo periodo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA